

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, BARBARO, BONAFINI, CALEFFI, CARELLI, CERICA, CONTI, D'ALBORA, DE LUCA Luca, FIORE, FRANZINI, GRANATA, GRANZOTTO BASSO, MASSIMO LANCELLOTTI, LUSSU, PALERMO, PASQUALICCHIO, SIMONUCCI, TIBALDI, TOLLOY, VENDITTI e ZAMPIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1959

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
e alla legge 26 luglio 1957, n. 616, in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 luglio 1957, n. 616, ha concesso notevoli benefici ai mutilati ed agli invalidi di guerra, dando, tra l'altro, un assetto logico al sistema di indennizzo e mirando a giustamente perequare i trattamenti pensionistici delle diverse categorie in rapporto alla percentuale di diminuita capacità lavorativa.

Le provvidenze di cui alla legge n. 616, valutate nel loro complesso, sono certo notevoli ed in genere, hanno corrisposto alle esigenze della maggior parte degli interessati, ma tuttavia permangono nella nostra legislazione sulle pensioni di guerra, omissioni e sperequazioni che devono essere eliminate. Infatti, alcune invalidità, specie alcune amputazioni, non sono in realtà giustamente classificate; gli assegni per cumulo di infermità, particolarmente per cumulo di due superinvalidità, non sono in giusta proporzione colla effettiva gravità del male ed inoltre appare assolutamente necessario cautelare gli invalidi di prima categoria contro

eventuali aumenti del costo della vita meglio di quanto non sia avvenuto in precedenza colla inoperante ed ora soppressa indennità di contingenza.

A porre rimedio a queste indubbe manchevolezze è stato compiuto — d'intesa colla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra — un accurato riesame della materia in base al quale abbiamo predisposto il disegno di legge che vi sottoponiamo assieme ai chiarimenti che riteniamo in proposito opportuni.

Invalidi di guerra incollocabili

L'articolo 44, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, prevede, in favore degli invalidi di guerra dalla 2^a all'8^a categoria di età inferiore ai 60 anni, la concessione del trattamento di 1^a categoria con assegno supplementare, quando essi siano esclusi dal collocamento perchè, per la natura ed il grado della loro infermità, possono riu-

scire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Per la dichiarazione di incollocabilità gli interessati vengono sottoposti ad accertamenti sanitari da parte dell'Ufficio d'igiene del Comune e della Commissione medica pensioni di guerra.

Ora si è verificato, e purtroppo si verifica assai spesso, che taluni invalidi, riconosciuti incollocabili dall'Ufficio d'igiene del Comune (giudizio che impedisce il loro collocamento al lavoro), non vengono riconosciuti dalla Commissione medica pensioni di guerra meritevoli del trattamento di incollocabilità di cui al citato articolo 44 della legge 648.

E poichè il parere della Commissione medica per le pensioni di guerra non modifica quello dell'Ufficio d'igiene, l'invalido non può ottenere neanche il collocamento al lavoro ed è quindi costretto alla fame più nera ed alle condizioni più miserevoli.

La grave e delicata questione di cui sopra, più volte trattata dagli organi ministeriali competenti su segnalazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ha formato oggetto di una recente circolare chiarificativa della D.G.P.G. alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra ed alla Commissione medica superiore colla quale, nel richiamare la attenzione dei Presidenti delle Commissioni su quanto previsto dall'articolo 44 della legge 648 in relazione alla dichiarazione di incollocabilità, viene precisato che l'indagine sanitaria *deve tener conto del parere espresso dall'Ufficiale sanitario del Comune, e che le Commissioni non devono pronunciarsi sulla riduzione della capacità lavorativa del soggetto, ma stabilire, invece, se l'infermità di guerra (ascritta a categoria dalla 2^a all'8^a) possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro.*

Inoltre, si è posto l'accento sul fatto che, ove il giudizio di incollocabilità non venisse confermato dalle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, l'invalido sarebbe escluso *non solo dal trattamento di incollocabilità, ma anche dal diritto al collocamento*

obbligatorio previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Ora, anche se con le recenti disposizioni dell'Amministrazione delle pensioni di guerra, si è dato l'avvio ad una più equa impostazione del delicato problema, è tuttavia sentita la necessità di dare concreto e definitivo assetto alla questione. Ed è per tale motivo che si propone coll'articolo 1 del presente disegno di legge, la modifica del primo e quarto comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, allo scopo di dare valore decisivo, al giudizio concorde dell'Ufficiale sanitario e del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Aumento di integrazione per i figli naturali, adottati, legittimati e per la moglie dell'invalido di prima categoria.

L'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, stabilisce la concessione di un aumento di lire 3.000 (elevato a lire 36.000 dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1957, n. 616) a favore degli invalidi pensionati di prima categoria per i loro figli minori. Il successivo articolo 47, pone dei limiti alla concessione, escludendo cioè l'invalido dal beneficio quando abbia legittimato, concepito od adottato nelle forme di legge i figli dopo l'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò la invalidità.

Soccorrono, a sostegno della norma proposta coll'articolo 2, numerose considerazioni di carattere umano e sociale di tale evidenza che riteniamo non sia il caso di doverci indugiare in proposito.

Collo stesso articolo 2 si istituisce, inoltre, l'aumento anche per la moglie dell'invalido di prima categoria, quando questa non espliciti attività lavorativa; tale assegno, in sostanza, assieme a quelli dovuti per i figli minori, ha la funzione degli assegni familiari previsti per tutti i lavoratori in genere e trova, quindi, piena giustificazione per gli invalidi di prima categoria impossibilitati al lavoro proficuo.

Diritto a pensione delle vedove non aventi la cittadinanza italiana e degli invalidi di guerra che abbiano perduto il diritto stesso per acquisizione di una cittadinanza estera.

A nostro avviso devono essere profondamente modificate le norme di cui agli articoli 95 e 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che sanciscono la decadenza dal diritto di conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra per l'invalido che acquisti una cittadinanza straniera e che disciplinano le diverse ipotesi in cui è consentita eccezione a tale decadenza.

Per chiarire i motivi delle modifiche che riteniamo giusto vengano introdotte nelle disposizioni su citate, è opportuno premettere che la decadenza dal diritto di conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, per effetto di acquisto da parte dell'invalido di una cittadinanza straniera, non era prevista nè dal testo unico sulle pensioni civili e militari, in data 21 febbraio 1895, n. 70, nè dalla legge 23 giugno 1912, n. 667, istitutiva delle pensioni privilegiate di guerra, nè dalla riforma tecnico-giuridica delle norme sulle pensioni di guerra di cui al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, il quale ultimo decreto, agli articoli 46 e seguenti, tra i diversi motivi di perdita e di sospensione delle pensioni e degli assegni non includeva quello della perdita della cittadinanza italiana.

La decadenza dal diritto a conseguire pensioni e dal godimento delle pensioni già conseguite, in caso di perdita della cittadinanza italiana, fu esplicitamente sancita dal regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, e 6 novembre 1930, n. 1559, quest'ultimo specificatamente concernente le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra.

Ma già nel 1933 (regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1933, n. 242) si sentì la necessità di introdurre alcune limitazioni alla sfera di applicazione delle norme in materia di decadenza dal diritto alla pensione di guerra per perdita della cittadinanza italiana, e così venne stabilito che

le disposizioni relative a tale decadenza non si applicavano:

1) a chi, già residente all'estero al 24 maggio 1915, sia rimpatriato durante la guerra mondiale per compiere il servizio militare;

2) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

3) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.

Tali norme furono riprodotte nell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che, alla lettera b) di tale articolo, aggiunse anzi un'altra eccezione al principio della decadenza, sancendo che le disposizioni di cui all'articolo 95 non si applicano anche « a chi abbia acquistata la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana ».

Ciò posto, e poichè dalle norme qui sopra esaminate, balza evidente la intenzione del legislatore di privare della pensione solo l'invalido di guerra che *volontariamente* abbia rinunciato alla cittadinanza italiana per acquistare una cittadinanza straniera, è appena il caso di osservare che la immensa maggioranza degli invalidi di guerra italiani *stabilmente residente all'estero* sono espatriati per ragioni di lavoro e coloro, tra essi, che hanno acquistata la cittadinanza della Nazione in cui risiedono, a ciò sono stati costretti per poter continuare a vivere e a lavorare nel Paese dove hanno trovato l'occupazione che disgraziatamente non hanno potuto avere in Patria.

In tutto ciò ben poco ha potuto influire « la volontà » dell'invalido mentre vera causa determinante dell'acquisto della nuova nazionalità è stata di certo « la necessità » di conservare il posto di lavoro faticosamente trovato all'estero.

Mentre, del resto, si invocano l'abolizione delle barriere doganali, e mentre ogni giorno si dà vita ad organismi supnazionali e si auspicano federazioni di popoli ed intese

che creino ordinamenti non ispirati a concezioni derivanti da principi di assoluto rigido nazionalismo, le condizioni dei nostri invalidi di guerra (e delle loro mogli che spesso sono straniere e spesso, per la loro legge nazionale, conservano la originaria cittadinanza) devono essere riesaminate e vagliate con criteri assai diversi da quelli enunciati nella legge 10 agosto 1950, n. 648.

Chi ha servito la Patria in guerra sino al sacrificio, *se risiede stabilmente all'estero per ragioni di lavoro*, deve poter conservare la pensione di guerra anche se acquista la cittadinanza del Paese dove lavora; e le mogli di questi invalidi di guerra — che hanno assai spesso per lunghi anni assistito i loro mariti — anche se straniere secondo la legge della loro Nazione, devono poter percepire la pensione di reversibilità di cui all'articolo 69 della legge 648. L'unica limitazione che, per evidenti ragioni, potrebbe forse essere posta alla modifica che noi invochiamo, è quella della reciprocità nel senso che le mogli straniere dei nostri invalidi di guerra residenti all'estero, — (le quali abbiano, in base alla loro legge nazionale, conservata la nazionalità straniera) — dovrebbero aver diritto alla reversibilità di cui al citato articolo 69 se la legislazione del loro Paese d'origine riconosca eguale diritto alle italiane, mogli di invalidi di guerra di tale Paese.

Per tali ragioni vengono proposte opportune modifiche agli articoli 69 e 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (articoli 3 e 4).

Riapertura dei termini per la produzione delle domande di pensione di guerra.

L'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ha fissato i limiti entro cui gli ex combattenti invalidi potevano produrre la richiesta di pensione; per quanto si sia data ampia diffusione alla norma stessa, non tutti gli interessati vennero a conoscenza di tale possibilità. Ed infatti varie richieste di pensione di guerra pervennero alla Direzione generale delle pensioni di guerra quando il termine del 31 agosto 1952 era da lungo tempo scaduto.

Ci è occorso, durante la nostra attività, di accertare l'esistenza di gravissimi e particolari casi nei quali, se fosse stata ammessa la presentazione della richiesta, sarebbe stato adottato senz'altro il provvedimento di concessione.

D'altra parte, dato il carattere eminentemente assistenziale della legislazione delle pensioni di guerra, e tenuto conto che questa riguarda gente appartenente alle più disparate classi sociali, viventi anche in zone lontane da organismi che potevano richiamare l'attenzione sulla decadenza dei termini, sembra umano concedere ancora la possibilità di produrre la richiesta di pensione, limitatamente ai casi previsti al comma b) dell'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che più degli altri sono meritevoli di particolare considerazione per il contributo da loro dato nel corso dei conflitti mondiali; da ciò la proroga al 31 dicembre 1960, del termine per la produzione delle domande di pensione prevista dall'articolo 5 del presente disegno di legge.

Per le invalidità riportate nelle altre ipotesi di cui all'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648, si propone la norma di cui al secondo comma dell'articolo 5, colla quale viene prevista la restituzione in termine quando l'interessato dimostri di non aver potuto per caso fortuito, o per forza maggiore o per infermità, presentare in tempo la domanda di pensione.

Invalidi affetti da parkinsonismo.

Colla legge 20 marzo 1940, n. 216, fu consentito agli ex militari affetti da parkinsonismo postencefalitico, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1930 e contratto in occasione della guerra 1915-18, di presentare domanda ai fini della concessione del trattamento di pensione di guerra.

Coll'articolo 117, penultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, tale facoltà fu prevista anche per gli ex militari che parteciparono alla campagna in Africa orientale 1935-38.

Sembra, quindi, naturale di provvedere (coll'articolo 6 del presente disegno di

legge), anche a favore degli ex militari affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958, in conseguenza di infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-45.

Invalidi di 1ª categoria e costo della vita.

L'invalido di guerra di 1ª categoria, del tutto inabile al lavoro, fruisce oggi a titolo di « lucro cessante » di un assegno complementare di lire 180.000 annue, come fissato dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, mentre gli invalidi che hanno una residua capacità lavorativa, se disoccupati, fruiscono dell'assegno di incollocamento.

Ora sembra equo aumentare l'assegno complementare di cui sopra a lire 300.000 annue, tenendo debito conto della circostanza che, dopo la legge 10 agosto 1950, n. 648, gli invalidi di 1ª categoria hanno avuto aumenti assolutamente non in proporzione col l'aumento del costo della vita verificatosi dal 1950 ad oggi; così appare equo far variare il detto assegno complementare in relazione alla oscillazione del costo della vita, in analogia a quanto era disposto per la indennità di contingenza col decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.

A ciò provvedono le norme di cui all'articolo 7 del presente disegno di legge, con cui, nel disporre l'aumento dell'assegno complementare di che trattasi, viene disciplinata la variazione di tale assegno, in relazione al costo della vita in maniera più esatta e più giusta di quanto previsto per l'indennità di contingenza di cui al decreto legislativo 29 dicembre 1946, che, di fatto, rimase inoperante.

Migliore valutazione delle infermità.

Per quanto riguarda la valutazione delle infermità ci limitiamo a far presente, in breve, le considerazioni di carattere tecnico degli specialisti che sono stati in proposito interpellati.

1) *Per le mutilazioni si è osservato:*

a) la produttività di un lavoro, nel mondo attuale, non è determinata unicamente

dalla forza muscolare necessaria per compierlo ma dalla convergenza di altri fattori, primo fra tutti le reazioni psicologiche dell'individuo alle sollecitazioni morali e sociali dell'ambiente nel quale si svolge la sua attività lavorativa;

b) sotto questo aspetto le amputazioni, così come del resto molte malattie, non debbono essere valutate unicamente sotto il profilo della riduzione della capacità lavorativa ma soprattutto in base alla diminuzione del rendimento al lavoro e nella vita di relazione. Basta come esempio quello dell'evirato che, pur possedendo integro l'apparato neuro muscolare e quindi una capacità lavorativa pressochè normale, vede il suo rendimento diminuito perchè nella sua personalità è irrimediabilmente distrutta la capacità sociale e psico-fisica donde nascono i più profondi legami della vita: formarsi una famiglia e continuare se stessi nei figli;

c) nella valutazione medico legale e nei suoi immediati riflessi economici le amputazioni non debbono esser misurate in rapporto alla loro lunghezza ma alla mancanza delle articolazioni satelliti, poichè sono esse che contano nel gioco statico-dinamico e quindi nella capacità lavorativa e nel rendimento al lavoro;

d) il moncone di amputazione non può essere giudicato guarito sol perchè la lesione chirurgica a carattere riparatore, non abbisogna più di assistenza ospedaliera, la pratica clinico-ortopedica insegnando che le sue componenti anatomiche (cute, muscoli, scheletro, neuro-vasale) perchè sottoposte a continue sollecitazioni traumatiche (protesi e carico vizioso) divengono sede di alterazioni patologiche che costituiscono la « Via crucis » del motuleso.

Tutto ciò premesso, si è proposta la suddivisione della seconda categoria e cioè le 20 unità che la separano dalla 1ª, in due sotto-classi A e B di cui, la prima comporterebbe una percentuale di minorazione dal 91 al 95 per cento, l'altra, dall'81 al 90 per cento; così senza alterare la legge attuale si potrebbe aumentare la valutazione medico-legale ed economica delle infermità ascritte

nelle rispettive tabelle della 648 tenendo presente la effettiva e ben dimostrabile diversa gravità di alcune di esse.

Nella classificazione ora enunciata che considera le ultime 5 unità percentuali (91-95 per cento) verranno comprese, per non creare altre voci, le mutilazioni distinte dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, con i numeri 17, 19, 20, 21, 22 e 23 con assegno integrativo di lire 8.000 mensili, mentre le altre infermità e lesioni della stessa 2^a categoria verranno comprese nel gruppo *B* con un assegno integrativo di lire 5.000 mensili, e cioè inferiore a quello proposto per il gruppo *A*.

Per la infermità oculare prevista dal n. 1 della 2^a categoria annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e quella tubercolare di cui alla voce n. 8 si provvede diversamente secondo le apposite proposte contenute nel disegno di legge.

Le stesse considerazioni di carattere anatomico-funzionale e patologico, giustificano la corresponsione a favore dei mutilati di 3^a categoria contemplati dalle voci 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di un assegno integrativo di lire 4.000 mensili.

L'assegno spetta anche quando la 3^a categoria sia raggiunta per cumulo di infermità varie e riguardanti l'apparato locomotore in equivalenza tra perdita anatomica e funzionale.

Inoltre per gli invalidi affetti da anchilosi dell'anca e del ginocchio satellite, coll'articolo 12 si propone, per equivalenza con la disarticolazione dell'anca, la 1^a categoria con assegni di superinvalidità di cui alla lettera G/3 della tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ciò perchè, come è noto, le più elementari funzioni della vita e persino di natura fisiologica non possono essere compiute senza notevoli difficoltà come ad esempio: infilarsi le calze, le scarpe, i calzoni (per cui l'invalido è sempre schiavo di terze persone) obbligandolo inoltre a posizioni assai difficili durante le altre attività quotidiane.

2) *Malattie di natura tubercolare e broncopatie*

Per l'accertamento della gravità delle malattie tubercolari, avendo riguardo alla moderna terapia antibiotica — che ha portato a modificazioni della clinica della tubercolosi ed altrettanto profonde modificazioni nel decorso della malattia e dei suoi reliquati definitivi, per cui, oggi, è meno facile risalire dagli esiti radiologici, alla ricostruzione del processo iniziale e soprattutto alla valutazione della sua gravità ed importanza medico-legale — si rende indispensabile che tale delicato compito sia facilitato da prove sulla funzionalità respiratoria residua dopo la regressione degli episodi tubercolari polmonari; il ricorso a metodiche di carattere immuno-biologico e di fisio-patologia dovrà essere d'ora in poi sistematico se si vuole risolvere il difficilissimo problema della valutazione metrica delle invalidità ed è estremamente augurabile che sia contenuto nel testo della regolamentazione pensionistica, come si propone in fine del presente disegno di legge colle avvertenze da aggiungere a quelle già annesse alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ciò premesso coll'articolo 9, per gli invalidi tbc ascritti alla 2^a categoria si propone di aumentare di lire 12.000 annue l'assegno di cura previsto dall'articolo 30 della citata legge 648 allo scopo di uniformare il loro trattamento economico a quello dei mutilati di 2^a categoria più gravi contemplati dal primo comma dell'articolo 8 del presente disegno di legge.

Fra le malattie polmonari di natura tubercolare, maggiore importanza medico-legale deve attribuirsi alle « broncopatie croniche con manifestazioni di tipo asmatico » giacchè esse comportano notevoli perturbamenti fisiopatologici all'individuo. Per tali motivi coll'articolo 11 si suggerisce di aggiungere alla tabella *A* - 6^a categoria annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la voce riguardante tali affezioni.

3) *Infermità oculari*

Concetti ormai affermati di medicina legale oculare, maturati in un quarantennio di studi, hanno portato a due essenziali conclusioni:

a) che le frazioni di « visus » inferiori all'ultimo decimo rimasto « non hanno più significato lavorativo » pur conservando il loro valore in fisiologia, in clinica e in semeiotica;

b) che si determina altresì un valore dannoso crescente, di mano in mano che, nella scala delle riduzioni parcellari della acuità visiva, dalla perdita dei primi decimi si va verso quello degli ultimi residui.

Trattandosi in oculistica di unità di misura molto precise, della riduzione della acuità visiva e di una loro categorica successione, volendo apportare ritocchi alle indicazioni sul grado di riduzione del « visus », spostando i limiti di menomata funzione di una di esse, per inevitabile reazione a catena, si spostano automaticamente anche quelli della categoria che precede o segue quella ritoccata. Orbene, tali spostamenti, non potendo trovare adeguata sistemazione dell'attuale criterio espositivo « per voci » si è reso necessario un approfondito studio clinico e medico legale atto a realizzare un « quadro prontuario di simboli numerici percentuali » (indicativi della capacità lavorativa perduta) *con sottostante traduzione in classifica corrispondente ai limiti di categoria nei quali rientrava quella data percentuale « di capacità lavorativa perduta ».*

Per quel che riguarda le riduzioni del « campo visivo » l'attuale normativo, sempre alla luce di moderni concetti orientativi al riguardo in medicina legale, appare oggi del tutto insufficiente in quanto contempla una troppo schematica e una troppo limitata visione dell'argomento, che rendono il normativo stesso, non aderente alla varietà almeno essenziale della casistica di fatto.

Pertanto, con l'articolo 10, si propone di adottare i quadri di classificazione annessi al presente disegno di legge per meglio precisare le categorie spettanti sia per la riduzione del « visus » sia per quella del « campo visivo ».

TABELLA E: *Modifica della lettera F, n. 4*

Alla lettera F n. 4 della tabella E è prevista la seguente situazione « tubercolosi o *altra* infermità grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua degenza a letto ».

Alla lettera B n. 4 della tabella E, alla quale possono essere ascritti, per maggiore gravità, anche gli invalidi della lettera F n. 4 è contemplato: « tubercolosi o *altre* infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua degenza a letto ».

Mentre la lettera B/4 permette, stante il concetto di pluralità espresso con le parole « *altre infermità* » l'applicazione del beneficio a coloro che, *affetti da varie infermità*, si trovino, per il complesso delle infermità stesse, nella condizione di permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto, non altrettanto accade — per giurisprudenza della Corte dei conti — per la lettera F/4, dato il concetto di *singularità* espresso con le parole « *altra infermità* ».

Ed infatti, la direzione generale delle pensioni di guerra, in base a quanto sopra, ritiene non applicabile la lettera F/4 quando l'invalido sia portatore di 4, 5 o 6 infermità e che, al complesso, provochino l'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua degenza a letto e provvede alla concessione, in aggiunta alla prima categoria, di un assegno di cumulo, in tal caso ricavato dalla somma delle categorie proposte per ogni invalidità.

Sembra, quindi, necessario modificare la dizione della lettera F/4 — in analogia colla lettera B/4 — il che si propone coll'articolo 13.

TABELLA F: *Assegno di cumulo*

La legge 26 luglio 1957, n. 616, non ha preso in esame la particolare situazione degli invalidi di guerra di prima categoria che, per altre invalidità, abbiano diritto ad un cumulo di cui alla tabella F prevista dal

primo comma dell'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

È sembrato, quindi, necessario perfezionare la vigente legge col ritocco degli assegni di cumulo, sostituendo la vecchia tabella *F* con quella di cui all'articolo 14 del presente disegno di legge.

Pur ritenendo superfluo intrattenerci sulla gravità dei casi elencati dalla tabella *F*, che del resto è ben nota, richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che, qualsiasi infermità cumulata con altra di prima categoria, influisce in misura maggiore di quella che essa comporta, se giudicata da sola, per cui, appare doveroso approvare almeno la richiesta formulata col citato articolo 14.

Poichè gli attuali assegni di cumulo sono commisurati ad un quinto della pensione del gruppo sottufficiali e truppa stabilita dalla legge n. 648 per ciascuna categoria che dà diritto all'assegno stesso, mentre a criteri più favorevoli sono ispirate le cifre relative agli assegni di cumulo di più superinvalidità, si è ritenuto di adeguare anche i cumuli dalla 1^a all'8^a categoria maggiorando inoltre quelli di più superinvalidità secondo i criteri di più favorevole considerazione in precedenza adottati.

La tabella *F* che vi sottoponiamo, prevede l'aumento del 15 per cento a favore del gruppo ufficiali inferiori e successivi 10 per cento per il gruppo ufficiali superiori e ufficiali generali; ciò per analogia ai concetti che ispirarono la approvazione dell'articolo 27 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Annualità di pensione alle vedove.

L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, dispone la concessione di una annualità di pensione di prima categoria a favore delle vedove di invalidi di prima categoria, quando questi risultino deceduti per la infermità di guerra pensionata.

Ora, nel mentre plaudiamo all'innovazione introdotta, restiamo perplessi perchè lo stesso beneficio — stante la dizione della norma — non potrà mai essere accordato, ad esempio, alla vedova di un cieco di guerra, giacchè, salvo rarissime eccezioni, difficilmente

potrà attribuirsi alla cecità la causa della morte del pensionato.

In proposito ci sembra giusto proporre il testo di cui all'articolo 15 del presente disegno di legge per far accordare il beneficio in parola anche quando il decesso dell'invalido di 1^a categoria non sia stato causato dalla infermità pensionata.

Si è ritenuto di aggiungere, nella liquidazione stessa, l'assegno complementare istituito dall'articolo 3 della legge 616, giacchè irrisorio appare il beneficio della sola pensione base di prima categoria nei casi di decesso di un grande invalido.

Decorrenza decennio per la produzione della domanda di aggravamento.

L'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nel primo comma ha elevato da 5 a 10 anni il termine entro il quale l'invalido può richiedere la revisione, per aggravamento o per rivalutazione, del trattamento di guerra liquidatogli e ha fissato la decorrenza di tale termine da quella della « pensione definitiva ». Malgrado, però, tale giustificata innovazione, si verifica in pratica l'inconveniente che, talvolta, nel provvedimento ministeriale di concessione di pensione o assegno di guerra, con carattere di definitività, la decorrenza del trattamento pensionistico venga fatta risalire, per ritardo della procedura di liquidazione, a più di 10 anni dalla data di emanazione del provvedimento stesso, ed in tal caso resta precluso all'interessato il diritto di richiedere la revisione del suo trattamento di guerra, risultando trascorso il decennio previsto dalla decorrenza della « pensione definitiva ».

Si ritiene opportuno aggiungere al primo comma del citato articolo 53 le parole « e in ogni caso entro un anno dalla notifica del relativo decreto o dalla notifica delle decisioni della Corte dei conti su ricorso proposto dall'interessato » (art. 16).

Patrocinio dei ricorsi davanti alla Corte dei conti.

L'articolo 114 detta alcune prescrizioni circa la sottoscrizione dei ricorsi, consen-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tendo, tra l'altro, alcune facilitazioni per i ricorsi prodotti da analfabeti e per quelli presentati nell'interesse di infermi di mente.

Non risultando però in esso prevista alcuna norma circa la riassunzione dei ricorsi, nel caso di decesso del titolare, nè alcuna disposizione circa la modalità di nomina dell'avvocato difensore nei ricorsi prodotti nell'interesse di infermi di mente, si è ritenuto conveniente, allo scopo di eliminare incertezze sorte nello svolgimento di ricorsi alla Corte dei conti e semplificarne la procedura, colmare tali lacune, consentendo che

nel caso di decesso del titolare del ricorso, questo possa essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme e modalità prescritte per il ricorso compresa la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore, e consentendo altresì che colui che può sottoscrivere il ricorso nell'interesse di un infermo di mente, possa pure nominare l'avvocato difensore, non solo con speciale procura notarile, ma anche con delega in calce o a margine del ricorso stesso (art. 17).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo e quarto comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono così modificati:

« Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano giudicati incollocabili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dall'ufficiale sanitario, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla prima categoria, nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità e fruiranno della pensione complessiva corrispondente ».

« Qualora l'ufficiale sanitario ed il Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si siano concordemente pronunciati per la esclusione del beneficio del collocamento, la Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra trasmetterà gli atti al Ministero del tesoro il quale, accertato che il giudizio di cui sopra è stato emesso con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione dell'assegno o pensione di guerra, provvederà senz'altro nel senso indicato dal presente articolo, semprechè ricorrano le altre condizioni prescritte ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti:

« L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti o per i figli adottati nelle forme di legge.

Tale aumento spetta anche per la moglie che non espliciti attività lavorativa ed è fissato nella misura di lire 48.000 annue ».

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, viene aggiunto il seguente comma:

« Il beneficio di cui al presente articolo spetta anche quando la vedova non sia cittadina italiana ».

Art. 4.

Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunta la seguente lettera e):

« e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia acquistato la cittadinanza straniera ed ai minori, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, che al raggiungimento della maggiore età abbiano egualmente conservato la cittadinanza straniera ».

Art. 5.

È prorogato al 31 dicembre 1960 il termine per la produzione delle domande di pensione solo per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate nelle circostanze previste dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'interessato, che abbia perduto per prescrizione il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno o indennità, può essere restituito in termine, se prova di non aver potuto, o per caso fortuito o per forza maggiore o per inferiorità fisica o psichica, presentare in tempo la domanda.

Sull'istanza decide il Ministero del tesoro con ordinanza motivata, contro la quale è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Con l'ordinanza viene fissato un nuovo termine di novanta giorni, che decorre dalla notifica della stessa all'interessato.

Art. 6.

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-45, il termine per la presentazione della domanda di pensione scade dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

L'assegno complementare istituito per gli invalidi di 1^a categoria, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 300.000 annue e varierà in relazione all'aumento del costo della vita.

Le variazioni dell'assegno complementare in relazione al costo della vita saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro nel primo mese di ogni anno in rapporto alla percentuale di aumento dell'indice base accertato nel primo trimestre dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti, che verrà considerato uguale a cento.

Nella percentuale saranno trascurate le frazioni di tre.

Se, peraltro, l'aumento del costo della vita verificatosi in un anno non avrà determinato l'aumento dell'assegno esso sarà cumulado con quello dell'anno successivo per l'equo adeguamento dopo il biennio.

La prima rivalutazione dell'assegno sarà fatta nel mese di gennaio o di luglio successivo all'approvazione della legge e verrà considerato uguale a cento l'anno 1957.

Art. 8.

Ai mutilati di guerra ascritti alle voci nn. 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della 2^a categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è corrisposto un assegno integrativo non reversibile di annue lire 96.000.

Ai restanti invalidi di guerra comunque ascritti alla 2^a categoria della detta tabella A, l'assegno integrativo è concesso nella misura di lire 60.000 annue.

Sono esclusi dal beneficio tutti coloro che risultino ascritti alla 2^a categoria per t.b.c.

o per cumulo di invalidità, nel quale cumulo sia stata considerata una infermità di natura o di sospetta natura tubercolare per la quale è dovuto l'assegno di cura corrispondente.

Ai mutilati di guerra ascritti alle voci nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della terza categoria di cui alla citata tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è corrisposto un assegno integrativo non reversibile di annue lire 48.000. Tale assegno è dovuto anche nei casi di perdita funzionale dell'arto colpito sia pure per cumulo di lesioni diverse.

Art. 9.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibili alla voce n. 8 della 2^a categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibili alla 3^a, 4^a e 5^a categoria, di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a all'8^a della annessa tabella A ».

Art. 10.

Per le invalidità che riducono la « acuità visiva » ed il « campo visivo » previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono adottati, allo scopo di esattamente valutare il danno, gli allegati quadri di classificazione.

Art. 11.

Nella tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunta alla 6^a categoria la seguente voce:

« N. 16 - Broncopatie croniche con manifestazioni di tipo asmatico ».

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12.

La lettera *G*) n. 3 della tabella *E* di superinvalidità annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificata:

« La disarticolazione di un'anca o la anchilosi coxo-femorale e del ginocchio satellite ».

Art. 13.

La voce n. 4 di cui alla lettera *F*) della tabella *E* di superinvalidità annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è modificata come segue:

« Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica ma non tale da richiedere la continua degenza a letto ».

Art. 14.

La tabella *F* prevista dall'articolo 31 primo comma della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituita da quella allegata.

Art. 15.

L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o di invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta è concesso per la durata di un anno nella misura della pensione base di prima categoria con l'aggiunta dell'assegno complementare di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e successive modificazioni oltre gli aumenti previsti dall'articolo 8 della citata legge purchè la domanda sia presentata entro l'anno dalla data di morte del militare o del civile pensionato.

Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere la pensione nella misura tabellare di cui alle tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, an-

nesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo è accordato anche quando il decesso dell'invalido di 1^a categoria non sia stato causato dall'infermità di guerra pensionata. In tali casi, al termine di un anno, comincia a decorrere la riversibilità della pensione prevista dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Art. 16.

Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, aggiungere dopo le parole « entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva » le seguenti:

« e in ogni caso entro un anno dalla notifica del relativo decreto o dalla notifica delle decisioni della Corte dei conti su ricorso proposto dall'interessato ».

Art. 17.

Dopo il terzo comma dell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, aggiungere:

« Nel caso di decesso del titolare del ricorso, questo potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite per il ricorso, compresa la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo citato far seguire la seguente disposizione:

« La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso ».

Art. 18.

I benefici di cui agli articoli precedenti decorreranno dal 1° luglio 1959 e cioè dal prossimo esercizio finanziario 1959-60 ma i benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 avranno decorrenza dal giorno successivo a quello della domanda qualora la stessa non venga prodotta entro l'anno dalla pubblicazione della legge.

Da aggiungere alle « Avvertenze alle Tabelle A e B » annesse alla legge

10 agosto 1950, n. 648

CONCETTI FONDAMENTALI DI FISIO-BIOLOGIA
E DI IMMUNOLOGIA DA APPLICARE NELLA VALUTAZIONE
DELLO STATO ANATOMO-CLINICO DELLA T.B.C.

Avendo l'intervento terapeutico di mezzi antibiotici e batteriostatici completamente mutato l'aspetto clinico della maggior parte delle forme tubercolari, il giudizio dello stato anatomico-clinico di un tubercoloso deve essere basato, oltre che sulle già note indagini (anamnestico-cliniche, radiologiche, batteriologiche, ematologiche) anche e soprattutto su accurate ricerche *immunologiche e funzionali sulla capacità respiratoria e cardiopolmonare.*

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO DI CLASSIFICA

(previsto dall'articolo 10 della presente legge)

Delle *invalidità per riduzione della « acuità visiva »*, nella *pensionistica di guerra*, per alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio o di ambo gli occhi, sulla base del presupposto di « occhio 41 % » per il primo occhio perduto, o comunque per l'occhio peggiore (più colpito); e di « occhio 59 % » per l'altro occhio, o comunque occhio migliore (meno colpito);

nonchè sulla scorta dei « valori parcellari » dei decimi *perduti*, secondo una *scala tabellare* sviluppata sulla ispirazione dei principi della formula *irpezoitale* » (di Sabbadini-Pastina) sul presupposto di « occhi 41 % e 59 % »

Visus residuo	10/10	9/10	8/10	7/10	6/10	5/10	4/10	3/10	2/10	1/10	al di sotto di 1/10
10/10	0	3,3 %	6,8 %	10,4 %	14,2 %	18,2 %	22,4 %	26,8 %	31,4 %	36,1 %	41,0 %
9/10	3,3 %	8,4 %	11,9 %	15,5 %	19,3 %	23,3 %	27,5 %	31,9 %	36,5 %	41,2 %	46,1 %
8/10	6,8 %	11,9 %	17,2 %	20,8 %	24,6 %	28,6 %	32,8 %	37,2 %	41,8 %	46,5 %	51,4 %
7/10	10,4 %	15,5 %	20,8 %	26,2 %	30,0 %	34,0 %	38,2 %	42,6 %	47,2 %	51,9 %	56,8 %
6/10	14,2 %	19,3 %	24,6 %	30,0 %	35,6 %	39,6 %	43,8 %	48,2 %	52,8 %	57,5 %	62,4 %
5/10	18,2 %	23,3 %	28,6 %	34,0 %	39,6 %	45,4 %	49,6 %	54,0 %	58,6 %	63,3 %	68,2 %
4/10	22,4 %	27,5 %	32,8 %	38,2 %	43,8 %	49,6 %	55,6 %	60,0 %	64,6 %	69,3 %	74,2 %
3/10	26,8 %	31,9 %	37,2 %	42,6 %	48,2 %	54,0 %	60,0 %	66,2 %	70,8 %	75,5 %	80,4 %
2/10	31,4 %	36,5 %	41,8 %	47,2 %	52,8 %	58,6 %	64,6 %	70,8 %	77,2 %	81,9 %	86,8 %
1/10	36,1 %	41,2 %	46,5 %	51,9 %	57,5 %	63,3 %	69,3 %	75,5 %	81,9 %	88,4 %	93,3 %
Al di sotto di	41,0 %	46,1 %	51,4 %	56,8 %	62,4 %	68,2 %	74,2 %	80,4 %	86,8 %	93,3 %	100 %
1/10	VI	VI	V	V	IV	IV	III	II	I	I	I

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(da alterazioni organiche ed irreparabili e loro conseguente CLASSIFICA

(Previsto dall'articolo 10 della presente legge)

FORME { pure: cioè con «visus» normale o subnormale (-) in 00 (-).
combinate: cioè con concomitante riduzione del «visus».

A) VALUTAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL SOLO C.V. (FORME PURE).

RESTRINGIMENTI DEL CAMPO VISIVO		VALUTAZIONI NEI RESTRINGIMENTI					
A	Specie	Limiti (-)	Monolaterali		Bilaterali		
			Valutazione	Classifica	Sottospecie di bilaterali	Valutazione	
	B	C	D	E	F	G	H
Restringimenti concentrici	Praticamente non invalidanti (-) o per indennizzo di Tabella B Invalidanti	a) Fino al 50° temporali e proporzionalmente negli altri settori. b) Idem c. s. Fino a 10° (-) (da 49°) temporaneamente e proporzionalmente negli altri settori. a) Fino a 15° (-) (da 49°) temporali (e proporzionalmente negli altri settori). b) All'indietro di 10° fino a visione tubulare compresa. c) All'indietro di 15° fino ai limiti di visione tubulare (fino a 5° temporali). d) Visione tubulare (zona centrale inferiore ai 5° temporali).	9 % 20 % (fra 10 e 25)	non classificabile Tabella B		18 % (-)	Tab. B
			31 % (-) (da 26 a 35)	VII c.		41 % (-) (fra 19 e 60)	VI c.
Emmanopse	verticali	Nasali o temporali	entro il 15 %	Tabella B	eteronime } binasale omnime } bitemporale } destra } sinistra } superiore } Inferiore	oltre (-) 1'87 %	I c.
	Orizzontali	superiore inferiore	4 % 11 %	non classificabile Tabella B		30 % 55 % 55 % 47 % 35 % 75 %	VIII c. V c. V c. VI c. VII c. III c.
ltre lacune del C. V. (-)		Caso per caso e secondo l'ampiezza	Caso per caso d'ordinario inefficienti nelle forme pure ed inefficienti a maggiore nelle forme combinate				Caso per caso d'ordinario inefficienti nelle forme pure, ed inefficienti a maggiore nelle forme combinate (salvo più rare adeguate circo-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

T A B E L L A F

(Sostitutiva, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge,
della Tabella F allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648)

	Gruppo sottufficiali e truppa	Gruppo ufficiali inferiori	Gruppo ufficiali superiori	Gruppo ufficiali generali
Per due superinvalidità delle lettere A, A-bis e B	540.000	621.000	683.000	751.000
Per due superinvalidità di cui una nella lettera A e A-bis e l'altra nella let- tera C, D, E.	400.000	460.000	506.000	556.000
Per due superinvalidità di cui una nella lettera B e l'altra nella lettera C, D ed E.	350.000	403.000	443.000	487.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E	300.000	345.000	380.000	418.000
Per una seconda infermità contemplata nella:				
1 ^a categoria	240.000	276.000	303.600	334.000
2 ^a categoria	80.000	92.000	101.200	111.320
3 ^a categoria	75.000	86.250	94.875	104.360
4 ^a categoria	70.000	80.500	88.550	97.405
5 ^a categoria	60.000	69.000	75.900	83.490
6 ^a categoria	50.000	57.500	63.250	69.575
7 ^a categoria	40.000	46.000	50.600	55.660
8 ^a categoria	30.000	34.500	37.950	41.745